COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.6.2021
COM(2021) 332 final

2021/0160 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo

{SWD(2021) 159 final}

2021/0160 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1], in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia del Lussemburgo. A fronte di un prodotto interno lordo pro capite (PIL pro capite) pari al 328 % della media UE nel 2019, Secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione, il PIL reale del Lussemburgo è diminuito dell'1,3 % nel 2020 e crescerà complessivamente del 3,1 % nel 2020 e nel 2021. Gli aspetti più perduranti che hanno un impatto sui risultati economici a medio termine comprendono in particolare tassi di attività relativamente bassi, soprattutto per i lavoratori più anziani, e una carenza di manodopera qualificata, aggravata dall'aumento dei prezzi degli immobili, che impedisce alle imprese di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle transizioni verde e digitale per diversificare l'economia.

(2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte al Lussemburgo nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare quanto segue: i) attuare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa e, quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti; migliorare la resilienza del sistema sanitario assicurando un'adeguata disponibilità di operatori del settore e accelerare le riforme per migliorare la governance del sistema sanitario e la sanità online; ii) mitigare l'impatto della crisi sull'occupazione, soprattutto per coloro che si trovano in posizione difficile sul mercato del lavoro; iii) assicurare l'effettiva attuazione di misure a sostegno della liquidità delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi, anticipare i progetti di investimento pubblici maturi, promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica,

[1] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su trasporti ed edifici sostenibili e su produzione e uso puliti ed efficienti dell'energia, in modo da contribuire alla progressiva decarbonizzazione dell'economia e promuovere l'innovazione e la digitalizzazione, in particolare nel settore delle imprese; iv) garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio per quanto riguarda i professionisti prestatori di servizi relativi a società o trust e servizi di investimento, nonché intensificare gli interventi per modificare le caratteristiche del sistema fiscale che favoriscono una pianificazione fiscale aggressiva, in particolare mediante i pagamenti in uscita. Dopo aver valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano di ripresa e resilienza, la Commissione ritiene che, in linea con la clausola di salvaguardia generale, la raccomandazione sull'adozione di tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, nonché per sostenere l'economia e la conseguente ripresa, sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi sostanziali in relazione alla raccomandazione sul sostegno alla liquidità delle imprese e alla raccomandazione sull'anticipazione dei progetti di investimenti pubblici maturi per promuovere la ripresa economica.

(3) [Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro[2] il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella sua raccomandazione il Consiglio ha raccomandato inoltre di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, garantire la stabilità macrofinanziaria, completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.] [Se la raccomandazione del Consiglio non viene adottata al momento dell'adozione della decisione di esecuzione, si prega di eliminare il considerando].

(4) Il 30 aprile 2021, in esito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi, il Lussemburgo ha presentato alla Commissione il suo piano nazionale per la ripresa e la resilienza (nel seguito "il piano") a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 (nel seguito "il regolamento"). La titolarità nazionale dei piani per la ripresa e la resilienza ne rafforza l'attuazione positiva e l'impatto duraturo a livello nazionale nonché la credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del regolamento.

(5) I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio al fine di sostenere la ripresa all'indomani della crisi COVID-19. Essi dovrebbero promuovere la coesione economica, sociale e territoriale

[2] In attesa dell'adozione definitiva da parte del Consiglio, previa approvazione del Consiglio europeo. Il testo approvato dall'Eurogruppo il 16 dicembre 2020 è disponibile al seguente indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14356-2020-INIT/it/pdf

dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

(6) L'attuazione dei piani degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato di investimenti e riforme in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea di riforme e investimenti e all'attuazione dei progetti transfrontalieri, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e avranno ricadute positive nell'intera Unione. Pertanto circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e la creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute positive degli altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

(7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, sezione 2.1, del regolamento, il piano rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale ed adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

(8) Il piano del Lussemburgo presenta un'ampia gamma di investimenti e riforme. Il Lussemburgo prevede inoltre di integrare il sostegno previsto dal regolamento ricorrendo a fondi nazionali supplementari per l'attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel piano. Questa struttura, che prevede fondi nazionali supplementari, consente al Lussemburgo di inserire misure che contribuiscono in modo ragionevole a tutti e sei i pilastri dell'articolo 3 del regolamento, nonostante il contributo finanziario massimo limitato.

(9) La selezione delle misure del Lussemburgo pone l'accento in particolare sulle transizioni verde e digitale, con il 60,9 % di contributo climatico e il 31,6 % di contributo digitale, ben al di sopra delle corrispondenti dotazioni minime rispettivamente del 37 % e del 20 %. Anche le componenti verdi del piano sono sostanzialmente coerenti con il piano nazionale per l'energia e il clima del Lussemburgo, mentre alcuni progetti proposti nel piano rientrano anche in strategie più ampie, come quella dedicata all'economia basata sulla conoscenza. Il piano presenta anche una dimensione sociale relativamente forte (competenze, salute e alloggi), migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale.

Affrontare tutte le sfide, o un sottoinsieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

(10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, sezione 2.2, del regolamento, il piano è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un sottoinsieme significativo di esse, (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Lussemburgo, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

(11) Le raccomandazioni relative all'immediata risposta della politica di bilancio alla pandemia non rientrano nell'ambito di applicazione del piano del Lussemburgo, benché in generale il Lussemburgo abbia risposto in modo adeguato e sufficiente all'esigenza immediata di sostenere l'economia mediante mezzi di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con le disposizioni della clausola di salvaguardia generale.

(12) Il piano prevede un'ampia serie di riforme che si rafforzano reciprocamente e di investimenti che contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte le sfide economiche e sociali, o un sottoinsieme significativo di esse, delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio al Lussemburgo nell'ambito del semestre europeo 2019 e 2020 in merito i) alle politiche del mercato del lavoro (affrontando gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, migliorando l'occupabilità dei lavoratori più anziani), ii) alla resilienza del sistema sanitario, iii) all'aumento degli alloggi disponibili, iv) alla transizione verde (investimenti nella produzione di energia rinnovabile, nei trasporti sostenibili, nella protezione dell'ambiente e nella biodiversità), v) alla transizione digitale (migliorando la connettività e le competenze digitali della popolazione e promuovendo la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione), vi) a una vigilanza e un'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio.

(13) Un importante contributo allo sviluppo delle competenze è assicurato dagli investimenti in programmi di formazione professionale destinati rispettivamente alle persone in cerca di occupazione e ai lavoratori posti in regimi di riduzione dell'orario lavorativo. I programmi di formazione professionale dovrebbero contribuire inoltre ad attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione. Il piano prevede anche una riforma complementare che dovrebbe elaborare ulteriori programmi di formazione professionale per i profili professionali più promettenti.

(14) Si prevede che la resilienza e la governance del sistema sanitario saranno rafforzate da riforme e investimenti che affronteranno alcuni dei problemi strutturali del settore sanitario in Lussemburgo (carenza di operatori sanitari e necessità di migliorare l'efficienza di tale sistema) soprattutto attraverso la sua digitalizzazione. La riforma che intende ridefinire sul piano legislativo le competenze di un certo numero di operatori sanitari dovrebbe aumentare l'attrattiva delle professioni sanitarie e rispondere alla carenza di operatori sanitari in un contesto di crescente domanda di assistenza. Gli investimenti dovrebbero contribuire inoltre a sviluppare la digitalizzazione del settore sanitario con l'obiettivo dell'interoperabilità. Il registro digitale unico per le professioni sanitarie dovrebbe consentire di gestire i dati relativi agli operatori sanitari in Lussemburgo grazie a proiezioni demografiche a breve-medio termine e a un miglior riconoscimento della necessità di medici per settore di competenza e per aree geografiche, contribuendo in tal modo a prevedere in anticipo la carenza di professionisti. Lo sviluppo delle teleconsultazioni è utile anche a limitare la pressione sugli operatori sanitari, riducendo nel contempo la necessità di spostamenti fisici nel contesto della pandemia di COVID-19.

(15) Il piano dovrebbe contribuire a migliorare la sostenibilità dei trasporti. Esso prevede una riforma volta a promuovere l'acquisto di veicoli a basse o zero emissioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti appaltanti e un investimento per sviluppare ulteriormente una rete di punti di ricarica per i veicoli elettrici in tutto il paese.

(16) La protezione dell'ambiente naturale e della biodiversità è perseguita con misure che incoraggiano i comuni a investire nel miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni della biodiversità nelle zone urbane, aperte, acquatiche e forestali.

(17) L'incremento dell'offerta di alloggi dovrebbe essere supportato mediante investimenti e riforme, in particolare aumentando gli incentivi ed eliminando gli ostacoli alla costruzione. La rifusione legislativa del patto per gli alloggi dovrebbe incentivare i

comuni a creare alloggi economicamente accessibili. La produzione di energia rinnovabile nell'ambito del progetto di investimento Neischmelz dovrebbe sostenere la creazione di un nuovo distretto abitativo e contribuire alla produzione pulita di energia.

(18) Il piano prevede investimenti nella digitalizzazione e nell'innovazione e contribuisce alla transizione digitale. I programmi di formazione FutureSkills e Digital Skills pongono l'accento sullo sviluppo delle competenze digitali. Gli investimenti in un registro digitale interoperabile degli operatori sanitari e nella telemedicina dovrebbero sostenere la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria. Le misure volte a promuovere un'economia basata sui dati dovrebbero rafforzare la sicurezza dei dati personali mediante l'attuazione di soluzioni altamente innovative di comunicazione quantistica ultrasicura. L'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni e dei loro servizi dovrebbe essere potenziata attraverso la digitalizzazione e il miglioramento dell'interoperabilità.

(19) Il piano prevede inoltre una serie di riforme volte a sostenere l'attuazione della raccomandazione specifica per paese che invita il Lussemburgo a garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio per quanto riguarda i professionisti prestatori di servizi relativi a società o trust e servizi di investimento. Tali riforme intendono rafforzare il quadro antiriciclaggio e la sua applicazione, utilizzare meglio i dati registrati sulle persone giuridiche, comprendere meglio i rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, al fine di elaborare misure di mitigazione mirate e chiarire le sanzioni applicabili. Inoltre, il regime applicabile ai prestatori di servizi relativi a società o trust sarà riesaminato e potenziato attraverso una modifica della legislazione pertinente.

(20) Il piano comprende una misura legislativa che vieta la deducibilità dei pagamenti di interessi e royalty in giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, entrata in vigore il 1° marzo 2021. Questa misura corrisponde tuttavia all'attuazione di un accordo raggiunto a livello di Consiglio dell'UE nel dicembre 2019, che si applica a tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che sia stata loro rivolta una raccomandazione per affrontare la pianificazione fiscale aggressiva nell'ambito del semestre europeo.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

(21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, sezione 2.3, del regolamento, il piano è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale del Lussemburgo, per cui un mercato interno ben funzionante è fondamentale e contribuisce all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

(22) Le simulazioni dei servizi della Commissione indicano che il piano è potenzialmente in grado di aumentare il PIL del Lussemburgo tra lo 0,5 % e lo 0,8 %[3] entro il 2026. Il piano prevede un numero significativo di riforme e investimenti che faranno fronte all'impatto della crisi e rafforzeranno il potenziale di crescita del Lussemburgo e la sua resilienza economica, sociale e istituzionale. Si prevede che gli investimenti e le riforme del piano promuoveranno una ripresa coerente con le transizioni verde e digitale. Inoltre contribuiranno presumibilmente a risolvere la persistente carenza di manodopera qualificata, un fattore limitante per la crescita e gli investimenti, in particolare nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nella sanità. Nello specifico, il piano prevede diverse misure volte a fornire alle persone in cerca di occupazione programmi continuativi online per acquisire competenze digitali e altre competenze orientate al futuro, sviluppati dalla rinnovata Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione (ADEM) al fine di aumentare le opportunità di occupazione. Si prevede che altre misure della più ampia strategia di governance digitale contribuiranno a promuovere l'integrazione digitale nel settore privato, valorizzando in particolare le esperienze degli utenti. Le misure incluse nel piano favoriscono inoltre una maggiore accessibilità agli alloggi, sistemi di trasporto più puliti ed efficienti nonché il miglioramento dell'accessibilità e della qualità del sistema sanitario.

(23) Il piano prevede investimenti significativi per affrontare le sfide sociali e migliorare la coesione sociale e l'integrazione dei gruppi vulnerabili. Nello specifico, una misura del piano include un obiettivo per la partecipazione dei lavoratori più anziani al fine di promuovere la partecipazione e semplificare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone che molto probabilmente non dispongono di competenze digitali aggiornate. Il piano mira a conseguire uno degli obiettivi principali del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali per l'UE entro il 2030, vale a dire la partecipazione annuale alla formazione di almeno il 60 % di tutti gli adulti entro il 2030. Inoltre, si prevede che gli investimenti nel piano per rafforzare il sistema sanitario andranno a beneficio delle persone più vulnerabili. Anche questo contribuirà presumibilmente all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e alla coesione sociale grazie al miglioramento dell'accessibilità all'assistenza sanitaria nelle zone scarsamente servite.

Non arrecare un danno significativo

(24) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, sezione 2.4, del regolamento, il piano è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] (principio "non arrecare un danno significativo").

(25) Il piano del Lussemburgo prevede una valutazione sistematica di ciascuna misura alla luce del principio "non arrecare un danno significativo". Le informazioni fornite consentono di valutare la conformità delle misure al principio, ad esempio fornendo

[3] Tali simulazioni rispecchiano l'impatto complessivo di NextGenerationEU, che comprende anche finanziamenti per ReactEU e maggiori finanziamenti per Horizon, InvestEU, il Fondo per una transizione giusta (JTF), lo sviluppo rurale e RescEU. Tali simulazioni non comprendono il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che possono essere sostanziali.

[4] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

giustificazioni sulle modalità di applicazione del quadro legislativo vigente dell'UE e del Lussemburgo per evitare danni significativi.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

(26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, sezione 2.5, del regolamento, il piano prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 60,9 % della dotazione totale del piano, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato VI del regolamento. Conformemente all'articolo 17 del regolamento, il piano è coerente con le informazioni incluse nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

(27) Il piano del Lussemburgo pone un particolare accento sulla transizione verde e una parte significativa degli investimenti sarà destinata a progetti in tale settore. Il piano comprende una misura che consiste nell'innovativa diffusione della capacità di produzione di energia rinnovabile in un sito specifico. Il Lussemburgo istituirà un regime di sostegno per i punti di ricarica dei veicoli elettrici e sosterrà inoltre le misure di protezione e ripristino della biodiversità attraverso convenzioni tra il governo e i comuni. Altre sfide, come la ristrutturazione energetica degli edifici, non sono particolarmente rilevanti nelle varie misure di investimento e ciò è dovuto in gran parte al contesto del basso contributo finanziario massimo. Questo vale anche per lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto pubblico, che tuttavia il Lussemburgo sta realizzando indipendentemente dal sostegno fornito a norma del regolamento.

(28) Nel complesso, si prevede che le misure descritte nel piano avranno un impatto duraturo sulla transizione verde e contribuiranno in modo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di clima ed energia stabiliti nel piano nazionale per l'energia e il clima del Lussemburgo, che comporta ulteriori misure. Si prevede inoltre che esse contribuiranno agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

(29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, sezione 2.6, del regolamento, il piano prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 31,6 % della dotazione totale del piano, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato VII del regolamento.

(30) Il piano del Lussemburgo include un insieme di misure che contribuiscono alla transizione digitale. Una serie di investimenti mira a digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi forniti nonché il sistema sanitario, al fine di aumentarne l'efficacia, l'efficienza e l'interoperabilità. Il piano prevede anche investimenti per sviluppare competenze digitali di base e avanzate, promuovendo così la digitalizzazione e l'innovazione e contribuendo a soddisfare la domanda sul mercato del lavoro.

(31) Il piano del Lussemburgo prevede anche misure per far fronte alle sfide derivanti dalla transizione digitale. Uno degli investimenti previsti è lo sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione ultrasicura basata sulla tecnologia quantistica, che dovrebbe

contribuire alla sicurezza dei dati personali, una delle principali sfide poste dalla transizione. Il piano mira inoltre a digitalizzare l'Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione (ADEM) al fine di migliorare l'efficienza delle autorità pubbliche nel soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.

Impatto duraturo

(32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, sezione 2.7, del regolamento, il piano è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sul Lussemburgo (rating A).

(33) L'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel piano del Lussemburgo è stata concepita come leva supplementare per sostenere il paese nel conseguimento dei suoi obiettivi a lungo termine. Le misure presentate nel piano si concentrano su attività economiche innovative e sostenibili con un significativo potenziale di sfruttamento. Attraverso molti progetti innovativi il Lussemburgo sta diversificando la propria attività economica, creando nuove opportunità di investimento e avviando un percorso di crescita più resiliente. Il piano intende inoltre fornire una risposta adeguata all'attuale crisi sanitaria, che probabilmente aggraverà le disuguaglianze esistenti. L'impatto duraturo del piano può essere migliorato attraverso le sinergie con altri programmi, anche quelli finanziati dai fondi della politica di coesione.

(34) Tutti e tre i pilastri del piano mirano a modificare strutturalmente le politiche. Le iniziative volte a promuovere le competenze digitali intendono rafforzare e diversificare le competenze professionali delle persone in cerca di occupazione e dei lavoratori nell'ambito di regimi di riduzione dell'orario lavorativo, con una particolare attenzione allo sviluppo delle competenze digitali. In una prospettiva a più lungo termine, le riforme del piano destinate a promuovere l'apprendimento permanente e adeguare la formazione alle esigenze del mercato del lavoro dovrebbero rendere più resiliente il mercato del lavoro. Le misure incluse nel piano dovrebbero contribuire a migliorare la resilienza e le prestazioni del settore sanitario, affrontando la carenza di professionisti e competenze nel settore sanitario, promuovendo una migliore governance e la digitalizzazione del settore, compresa la telemedicina. Le misure volte ad accelerare la decarbonizzazione dei trasporti dovrebbero contribuire in modo positivo alla transizione verde, promuovendo l'uso delle fonti di energia rinnovabili e creando nuovi posti di lavoro "verdi". Inoltre, al fine di promuovere un'economia più trasparente e più equa, le riforme incluse nel piano mirano a rafforzare il quadro giuridico di vigilanza per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Si può pertanto concludere che le riforme e gli investimenti apporteranno presumibilmente un cambiamento strutturale duraturo alle politiche pertinenti.

Monitoraggio e attuazione

(35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, sezione 2.8, del regolamento, le modalità proposte nel piano al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).

(36) Il Lussemburgo ha presentato un solido sistema di audit e controlli con una struttura istituzionale, un'assegnazione dei compiti e meccanismi di rendicontazione chiari che dovrebbero garantire un monitoraggio approfondito dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi. La direzione Affari economici e di bilancio del ministero delle Finanze ha la responsabilità generale del piano ed è il punto di contatto unico per la

Commissione. Tale servizio, che funge da dipartimento di gestione, è responsabile anche dell'elaborazione della richiesta di pagamento e delle dichiarazioni di gestione e coordina e sorveglia l'attuazione del piano. Il dipartimento di gestione ha il compito di raccogliere tutte le informazioni relative agli indicatori per i quali effettua anche la verifica della coerenza e, più in generale, il controllo di qualità. Il Lussemburgo ha indicato che è in fase di sviluppo un sistema informatico per la gestione e la rendicontazione dei traguardi e degli obiettivi al fine di soddisfare gli obblighi specifici di gestione e comunicazione descritti nel piano. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento, il Lussemburgo dovrebbe attuare questa misura al fine di conformarsi all'articolo 22 del regolamento, confermandone lo stato di attuazione prima della prima richiesta di pagamento. È necessario effettuare un audit specifico sul sistema. La relazione dovrebbe analizzare tutte le pertinenti carenze riscontrate e le azioni correttive adottate o pianificate. Ciò dovrebbe garantire nello specifico che il Lussemburgo disponga di un sistema che soddisfi gli obblighi pertinenti. Di conseguenza è stato introdotto un traguardo per garantire l'attuazione del sistema prima di presentare la prima richiesta di pagamento.

(37) L'ispettorato generale delle finanze (*Inspection Générale des Finances*, "IGF"), che è anche l'autorità di audit dei fondi in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere l'autorità di audit per l'attuazione del piano. Sulla base della decisione del Lussemburgo di presentare una richiesta di pagamento all'anno, l'autorità di audit dovrebbe effettuare ogni anno audit delle operazioni e un audit di sistema, su cui si basa una relazione annuale di audit. In tale relazione valuterà se il sistema di gestione e di controllo funzioni in modo efficace, al fine di fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza dei traguardi e degli obiettivi dichiarati nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione. L'autorità di audit è indipendente dal servizio di gestione, il che garantisce un'adeguata separazione delle funzioni.

(38) Traguardi e obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a titolo dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento. Il completamento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi nel tempo è necessario a giustificare una richiesta di erogazione.

(39) Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto in linea con l'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico può essere richiesto un sostegno tecnico al fine di assistere uno Stato membro nell'attuazione del piano.

Stima dei costi

(40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, sezione 2.9, del regolamento, la giustificazione fornita nel piano in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(41) Per ciascuna riforma e investimento del piano il Lussemburgo ha fornito una spiegazione e ha presentato una documentazione a sostegno delle stime dei costi. In generale le informazioni sui costi fornite sono ritenute complete e comprensibili, anche se per alcune misure avrebbero potuto essere presentate ulteriori prove e una spiegazione più esauriente delle premesse fondanti per ottenere un rating A. L'ispettorato generale delle finanze ha verificato tutte le misure previste nel piano per garantire che i costi stimati siano ragionevoli e plausibili. Tuttavia non sono state

presentate prove documentali di tale verifica. In base alle informazioni ricevute i costi stimati sono "ragionevoli" in misura moderata per la maggior parte delle riforme e degli investimenti. Nel complesso, il Lussemburgo ha fornito informazioni limitate sui costi storici e comparativi per valutare la plausibilità delle stime dei costi. Per le misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020 sono stati presentati documenti di gara, fatture e piani di progetto degli investimenti previsti. Pertanto i costi stimati sono "plausibili" in misura moderata per la maggior parte delle riforme e degli investimenti. Infine, il costo totale stimato del piano è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(42) Il Lussemburgo ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo del costo stimato delle riforme e degli investimenti del piano che deve essere finanziato a titolo del regolamento non sarà coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti.

Tutela degli interessi finanziari

(43) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, sezione 2.10, del regolamento, le modalità proposte nel piano e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di altri strumenti per promuovere e rafforzare il rispetto della legislazione dell'UE, anche per prevenire, rilevare e correggere la corruzione, le frodi e i conflitti di interessi, e per tutelare le finanze dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(44) Per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di gravi irregolarità, il piano descrive la struttura organizzativa nazionale che include i compiti da svolgere sulla base di una mappatura dei rischi, le responsabilità e le modalità per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi ovunque si verifichino. È confermato inoltre l'utilizzo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio che sarà fornito dalla Commissione. I risultati dei controlli dovrebbero essere sintetizzati in una relazione redatta durante il controllo della spesa. Tuttavia, non tutte le procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione descritte nel piano sono già attuate e si prevede che saranno completate entro il quarto trimestre del 2021. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento, il Lussemburgo dovrebbe attuare queste procedure al fine di conformarsi all'articolo 22 del regolamento, confermandone lo stato di attuazione prima della prima richiesta di pagamento. Ciò dovrebbe garantire nello specifico che il Lussemburgo disponga di un sistema che soddisfi gli obblighi pertinenti. Di conseguenza è stato introdotto un traguardo per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione prima di presentare la prima richiesta di pagamento.

(45) Sono attuate misure specifiche per verificare il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, prevenzione della corruzione e tutela degli interessi finanziari. L'approccio di audit dell'ispettorato generale delle finanze dovrebbe basarsi su un audit di sistema annuale riguardante il sistema in atto per la comunicazione dei traguardi e degli obiettivi e anche il sistema di controllo interno per la prevenzione,

l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti e su audit annuali delle operazioni basati su un campione adeguato.

Coerenza del piano

(46) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, sezione 2.11, del regolamento, il piano prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

(47) Il piano del Lussemburgo consta di otto componenti, con una combinazione equilibrata di investimenti e riforme. Ciascuna componente è strutturata come una combinazione coerente di misure e presenta inoltre sinergie con il resto del piano. In tal modo, gli investimenti e le riforme inclusi nel piano, nella stessa componente o in componenti diverse, si rafforzano o si integrano a vicenda e nessuna misura contraddice o compromette l'efficacia di un'altra.

Parità

(48) La parità di opportunità, sotto forma di parità di accesso da parte di tutti alle procedure della pubblica amministrazione e alla formazione, e l'inclusione digitale sono state prese in considerazione specialmente nell'elaborazione delle componenti 1A ("Aggiornamento, riqualificazione e riconversione") e 3B ("Modernizzazione della pubblica amministrazione"). Nell'elaborazione delle misure di queste componenti è stata prestata un'attenzione particolare alle persone con competenze digitali inferiori, agli anziani e a coloro che non possiedono uno smartphone. Inoltre l'investimento nella telemedicina nell'ambito della componente 1B ("Migliorare la resilienza del sistema sanitario") assicura la disponibilità del servizio tramite telefono ed e-mail per garantire l'inclusione digitale delle persone con competenze digitali inferiori e gli anziani. Da ultimo, la riforma del patto per gli alloggi 2.0 nella componente 1C ("Aumentare l'offerta di alloggi pubblici sostenibili e a prezzi accessibili") mira ad estendere l'accesso agli alloggi alle famiglie a basso reddito che hanno difficoltà ad acquistare o prendere in affitto un'abitazione sul mercato privato.

Autovalutazione della sicurezza

(49) Il Lussemburgo non ha ritenuto necessario fornire un'autovalutazione della sicurezza a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

(50) Il piano destina un importo sostanziale a un investimento nell'infrastruttura di comunicazione quantistica che rientra nell'ambito dell'iniziativa europea sull'infrastruttura di comunicazione quantistica (EuroQCI). Questo finanziamento e investimento mirato riguarda un'area strategica, come indicato nella strategia industriale europea aggiornata e contribuirà a costruire capacità e a gettare le basi per una maggiore resilienza. Costruirà un nuovo ecosistema in Lussemburgo, creando competenze e posti di lavoro altamente qualificati in una tecnologia digitale avanzata. Prevederà inoltre lo sviluppo e la diffusione di collegamenti transfrontalieri tra le reti di comunicazione quantistica nazionali confinanti.

Processo di consultazione

(51) Il progetto di piano per la ripresa e la resilienza è stato presentato alla commissione parlamentare per le Finanze e il Bilancio, il cui riscontro ha orientato la messa a punto del piano. In seguito alla sua adozione da parte del governo, il piano è stato presentato

alle commissioni parlamentari pertinenti e alla plenaria. I deputati al Parlamento hanno espresso le loro opinioni nel dibattito che ha preceduto la presentazione formale. Il progetto di piano per la ripresa e la resilienza è stato presentato alle parti sociali, che hanno condiviso i propri pareri sulle priorità che avrebbero dovuto essere inserite nel piano. In seguito all'adozione da parte del governo, il piano è stato nuovamente presentato alle parti sociali. Per garantire la titolarità da parte dei soggetti interessati è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante l'attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel piano.

Valutazione positiva

(52) A seguito della valutazione positiva del piano del Lussemburgo da parte della Commissione, la quale ritiene che esso risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del piano, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del piano sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

(53) Il costo totale stimato del piano del Lussemburgo è pari a 93 354 077 EUR. Poiché il piano risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del piano è inferiore al contributo finanziario massimo disponibile per il Lussemburgo, il contributo finanziario assegnato al piano del Lussemburgo dovrebbe essere pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza.

(54) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, il calcolo del contributo finanziario massimo per il Lussemburgo deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, per il Lussemburgo dovrebbe essere messo a disposizione ora un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato.

(55) Il sostegno da fornire è finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell'Unione a norma dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio[5]. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte del Lussemburgo, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

(56) Il Lussemburgo ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione del Lussemburgo subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241.

(57) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di altri programmi dell'Unione

[5] GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

diversi dal regolamento o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal piano per la ripresa e la resilienza, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione del Lussemburgo un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 93 354 077 EUR. È disponibile un importo di 76 625 886 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022[6]. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per il Lussemburgo un importo a quello pari o superiore, è disponibile un ulteriore importo di 16 728 191 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

2. La Commissione mette a disposizione del Lussemburgo il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 12 136 030 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.

4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale il Lussemburgo ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al

[6] Tale importo corrisponde all'importo disponibile per l'impegno giuridico entro il 31 dicembre 2022 al netto della quota proporzionale delle spese del Lussemburgo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento.

paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti entro 31 agosto 2026.

Articolo 3
Destinatario

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente